

La moratoria dei debiti delle PMI a tre mesi dalla firma dell'avviso comune

Contenuti

- Premessa. Obiettivi della moratoria
Pag. 1
- Le operazioni oggetto dell'Avviso
Pag. 1
- Ambito oggettivo di applicazione
Pag. 2
- Ambito soggettivo di applicazione
Pag. 3
- Condizioni delle operazioni di sospensione
Pag. 4
- La procedura di ammissione alle facilitazioni
Pag. 5

1. Premessa. Obiettivi della moratoria

In data 3 agosto 2009 l'Associazione Bancaria Italiana, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le maggiori associazioni di categoria hanno sottoscritto un avviso comune (di seguito, l'"**Avviso**") relativo alla sospensione del pagamento dei debiti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema creditizio.

L'Avviso è rivolto alle banche e agli intermediari finanziari vigilati iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB e nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB (di seguito indicati anche solo come "**Banche**").

L'obiettivo perseguito è quello di alleviare la crisi di liquidità che ha colpito il sistema industriale delle PMI, fornendo supporto finanziario alle imprese in difficoltà nell'attuale congiuntura economica.

In particolare, le finalità dell'intervento possono essere così riassunte:

- favorire la continuità dell'afflusso del credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole imprese, sane e con adeguate prospettive di ripresa, la liquidità necessaria;
- rafforzare la capacità finanziaria delle piccole e medie imprese, per meglio cogliere le opportunità dell'attesa inversione del ciclo economico;
- limitare il rischio di insolvenza "a catena" degli operatori industriali, ribaltando sulle Banche – strutturalmente più forti – la tensione finanziaria venutasi a creare nel mercato dei capitali;
- promuovere il processo di patrimonializzazione delle piccole e medie imprese.

Al pari delle recenti misure adottate negli ultimi mesi dal Governo e dalle associazioni di categoria al fine di fronteggiare la crisi del sistema bancario e delle piccole e medie imprese, l'intervento ha natura straordinaria e contingente, e la sua efficacia è limitata nel tempo.

A partire dal 3 agosto 2009 le Banche interessate hanno potuto comunicare all'ABI la propria adesione all'Avviso Comune, impegnandosi a renderlo operativo nei successivi 45 giorni.

Ad oggi, la maggior parte delle Banche operanti in Italia ha aderito all'Avviso Comune.

L'elenco completo è pubblicato nel sito dell'ABI (www.abi.it).

2. Le operazioni oggetto dell'Avviso

Per realizzare gli obiettivi prefissati, l'Avviso definisce misure per la sospensione dei pagamenti relativi a:

- finanziamenti bancari a medio-lungo termine;
- operazioni di leasing; e
- crediti a breve termine.

In particolare, con riguardo alle diverse categorie di operazioni creditizie suindicate, sono previste le seguenti agevolazioni:

- sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* "immobiliare";
- sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* "mobiliare";
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

3. Ambito oggettivo di applicazione

Le agevolazioni previste nell'Avviso trovano applicazione nel rispetto delle seguenti condizioni, indicate espressamente nel testo dell'Avviso, delineate nell'ambito dei chiarimenti forniti dall'ABI nel questionario pubblicato sul suo sito internet (il "**Questionario**") ovvero ulteriormente analizzati nella lettera circolare dell'ABI del 23 ottobre 2009 (la "**Circolare ABI**"):

per i finanziamenti a medio-lungo termine:

- dal tenore letterale dell'Avviso, e dalle risposte fornite nel Questionario, sembrerebbe doversi desumere che i finanziamenti a medio-lungo termine che possono formare oggetto dell'agevolazione devono rivestire la forma giuridica di mutuo *ex art. 1813 del Codice Civile*. Sembrerebbero dunque esclusi dai benefici della moratoria i finanziamenti concessi sotto forma di linee *revolving*, essendo questi ultimi inquadrabili nella fattispecie dell'apertura di credito o del fido per cassa; solo la prassi in futuro potrà confermare l'esatto ambito di applicazione della moratoria, con particolare riferimento a quelle figure di finanziamento che – pur essendo per molti versi assimilabili al contratto di mutuo – non si identificano integralmente con esso;
- le operazioni di mutuo, ipotecario e non, di qualunque specie (anche con rimborso del capitale interamente a scadenza), devono avere durata originaria superiore a 18 mesi (non devono cioè riferirsi ad operazioni a breve termine);
- le operazioni di finanziamento devono essere già in essere alla data del 3 agosto 2009 (data di efficacia dell'Avviso).
- non possono usufruire delle misure di sospensione i finanziamenti e le altre operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale. L'esclusione, pertanto, non si riferisce ai mutui che godano di un'agevolazione costituita da una forma di garanzia;
- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;

Inoltre, seppur non espressamente disciplinati dall'Avviso, il Questionario chiarisce che possono ritenersi ammessi alle agevolazioni:

- i finanziamenti a medio-lungo termine con rimborso del capitale interamente a scadenza (*bullet*), purché il rimborso della quota capitale del mutuo, sia previsto entro il 30 giugno 2010, data ultima per la presentazione della domanda. In caso contrario mancherebbe, alla data del 30 giugno 2010, qualsiasi obbligo di rimborso in linea capitale che possa essere oggetto di sospensione;
- per la medesima ragione, sono esclusi anche i finanziamenti a medio-lungo termine, sebbene esistenti alla data del 3 agosto 2009, per i quali sia previsto un periodo di preammortamento che scada dopo il 30 giugno 2010, mancando a tale data alcun obbligo di rimborso del mutuo;
- i finanziamenti in *pool*, per i quali la domanda di sospensione dovrà essere approvata da tutti i finanziatori

(salvo diversi accordi presenti nell'eventuale convenzione interbancaria) sulla base dell'operatività dell'Avviso oppure su base volontaria.

per le operazioni di leasing:

- nel caso del leasing, le agevolazioni sono riservate alle forme di leasing finanziario, con esclusione del leasing operativo;
- anche in questo caso, l'operazione deve essere già in essere alla data del 3 agosto 2009;

per il credito a breve termine per esigenze di cassa:

- il Questionario chiarisce che le operazioni ricomprese sono quelle dell'anticipazione di crediti vantati dal cliente (anticipi salvo buon fine su effetti o ricevute, anticipi su fatture, etc.), con esclusione di quelle fattispecie in cui, piuttosto che una anticipazione su crediti, si dia luogo a *"un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate"*, quali, negli esempi ivi citati, i finanziamenti all'importazione (*"poiché costituiscono operazioni di anticipi per consentire di effettuare il pagamento della merce acquistata all'estero che saranno dallo stesso rimborsati con la vendita del prodotto"*), i finanziamenti su anticipazioni su contratti (*"perché (...) tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa"*);
- rientrano nell'ambito applicativo di questa agevolazione, come chiarito dalla Circolare ABI, anche le operazioni di factoring ai sensi della legge n. 52 del 1991.
- l'Avviso, a differenza di quanto espressamente previsto per i finanziamenti a medio-lungo termine e per le operazioni di leasing finanziario, non richiede che i finanziamenti a breve termine siano già in essere alla data del 3 agosto 2009. Il silenzio su tale profilo, riservato solo al credito a breve termine, e la natura stessa di tali finanziamenti, porta a far ritenere che rientrino nell'ambito applicativo dell'Avviso anche i crediti a breve concessi dopo il 3 agosto 2009 (ma comunque entro il 30 giugno 2010), purché – naturalmente – tali finanziamenti soddisfino gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'Avviso.

4. Ambito soggettivo di applicazione

Possono beneficiare delle misure descritte le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria ripresa all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive, e cioè le *"imprese che:*

- a) *hanno meno di 250 occupati, e*
- b) *hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro"*;

le quali si trovino in una situazione economica e finanziaria che possa garantire la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee.

In particolare, l'Avviso precisa che le imprese ammissibili alle agevolazioni sono le imprese che alla data del 30 settembre 2008 e al momento della richiesta di una delle operazioni previste, rispettivamente:

- (i) *si trovino "in bonis", e*
- (ii) *non abbiano posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" o procedure esecutive in corso.*

Con particolare riguardo alla condizione di ammissibilità di cui ai precedenti punti (i) e (ii), nell'ambito del Questionario e della Circolare ABI viene chiarito che:

- per posizioni *"in bonis"* devono intendersi quelle non classificate dalla Banca come posizioni in sofferenza, a incaglio o ristrutturate;
- il riferimento alle procedure esecutive in corso include sia le procedure esecutive immobiliari che mobiliari;
- tra le procedure esecutive in corso rilevanti ai fini dell'ammissione dell'impresa alle agevolazioni, va inclusa

qualsiasi procedura esecutiva nei confronti dell'impresa ad iniziativa di qualsiasi creditore, anche nel caso in cui la Banca non abbia preso parte alla procedura né in via originaria, né per intervento successivo;

- i limiti dimensionali per l'ammissione alle agevolazioni devono intendersi riferiti alla singola impresa richiedente la quale sia residente in Italia o che, se estera, abbia una stabile organizzazione in Italia, a prescindere dalla sua appartenenza ad un gruppo.

Peraltro, come chiarito nella Circolare ABI, l'eventuale sospensione accordata all'impresa sulla base dei requisiti soggettivi appena visti non determina un'automatica riqualificazione della qualità dell'esposizione oggetto dell'agevolazione: salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi tali da indurre la Banca a modificare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore e sulla sua posizione debitoria, le esposizioni classificate come sofferenze, incagli, partite ristrutturate, scadute e sconfinanti deteriorate, continueranno a rientrare nella loro originaria categoria.

Ne consegue, come si evince dalla Circolare ABI, che (i) l'accesso alle agevolazioni non può essere considerato, in sé e per sé, come fatto giustificativo dell'avvio di procedure di recupero del credito; e (ii) eventuali azioni di recupero del credito relativo ad operazioni già oggetto della sospensione, non potranno essere avviate a meno che non sopraggiungano fatti nuovi e tali che, indipendentemente dalla presenza della sospensione, giustificerebbero comunque l'avvio della procedura di recupero.

5. Condizioni delle operazioni di sospensione

Le operazioni di sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui, dei *leasing* finanziari, e delle operazioni di sostegno delle esigenze di cassa:

- non devono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario;
- non devono determinare l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione. Sul punto è intervenuta la Circolare ABI a chiarire che l'esenzione dagli interessi di mora non si applica all'eventuale mancato pagamento alla scadenza delle rate costituite da soli interessi. In tale ultimo caso continua ad essere applicabile la mora contrattuale;
- non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria da parte della Banca. Sono a carico del cliente soltanto le eventuali spese vive che dovessero essere sostenute da parte della Banca verso terzi in connessione dell'operazione, spese che dovranno comunque essere debitamente documentate da parte della Banca;
- vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- possono essere effettuate tramite sospensione per una rata se annuale o per un periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno;
- comportano lo "slittamento" del periodo di ammortamento in avanti per un periodo pari a quello della sospensione, determinando di fatto un periodo di preammortamento o di interruzione dell'ammortamento;
- richiedono che, durante il periodo di sospensione, la quota interessi venga corrisposta alle scadenze originarie;
- nel caso del *leasing*, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto;
- in presenza di garanzie reali o personali, ciascuna Banca adotterà, se le riterrà necessarie, le azioni utili ai fini di assicurare che esse continuino a garantire il credito come "modificato" in attuazione dell'Avviso.

6. La procedura di ammissione alle facilitazioni

Le Banche deliberano sulla ammissibilità della sospensione dopo aver valutato la capacità dell'impresa di assicurare la continuità aziendale.

Le domande di accesso alle facilitazioni potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. L'impresa dovrà presentare la domanda con l'impegno di comunicare le eventuali informazioni richieste dalla Banca, che sarà tenuta a fornire una risposta "di norma" entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni richieste.

Sebbene l'Avviso enunci il principio che l'adesione da parte di una Banca non comporta alcun "automatismo nella realizzazione delle operazioni descritte", si deve rilevare che – per le imprese che erano "in bonis" alla data del 30 settembre 2008 e che non hanno rate scadute e non pagate alla data di presentazione della domanda – la richiesta si intende ammessa, con conseguente accesso all'agevolazione richiesta, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo esplicito e motivato rifiuto da parte della Banca.

Peraltro, in caso di eventuale rifiuto (che dovrà pervenire di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda), la Banca dovrà motivare il rifiuto all'impresa evidenziandone le ragioni, anche in termini di carenze di requisiti o di documentazione comprovanti la capacità di continuità aziendale dell'impresa stessa.

Proprio in questi giorni l'ABI ha comunicato l'avvio di una procedura di monitoraggio della applicazioni pratiche della moratoria, i cui risultati sono attesi per la fine del mese di dicembre.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Sede di Milano

Matteo Bragantini
Tel. +39 02 763741
mbragantini@gop.it

Sede di Roma

Giuseppe De Simone
Tel. +39 06 478751
gdesimone@gop.it

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.